

STATUTO

SGT ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA ISTRIA 61/63

Numero REA: VT - 211917

Codice fiscale: 02488190568

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALL. A

REP. 2221/1424

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

ART. 1 E' costituita, con sede in Viterbo, la Società Cooperativa sotto la denominazione:

"SGT ASSISTENZA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La Società ha la durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione della assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'Organo Amministrativo potrà, con propria delibera o con atto notarile, trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

ART. 2 La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ART. 3 - Oggetto sociale Considerato lo scopo mutualistico così come definito nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto di svolgere le seguenti attività in proprio o per conto terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni e contratti in genere con Enti Europei, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali, comprese le USSL, la cui descrizione deve intendersi fatta a titolo esemplificativo e non tassativo:

- 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare, a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci anche in convenzione con personale specializzato;
- 2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, donne in difficoltà e/o vittime di violenza, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
- 5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;



Giuseppe Vincenzo Sorio
Ilmi Stefano Georci

6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;

7) assistere e curare bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violenza ai fini della loro integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;

8) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);

9) gestire centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violenza ed anziani;

10) creare case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violenza, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

11) creare e gestire centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

12) organizzare soggiorni vacanze;

13) gestire asili nido, scuole materne, nonché servizi ausiliari di collegamento; gestire strutture sociali scolastiche e parascolastiche e quanto altro necessario ad assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

14) promuovere in collaborazione con gli enti preposti, studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

15) sviluppare studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;

16) istituire e gestire servizi di Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele - medicina;

17) realizzare e/o gestire soggiorni climatici marini, montani e termali;

18) realizzare e/o gestire centri diurni;

19) prestare assistenza domiciliare integrata organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;

20) prestare assistenza e cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

21) svolgere il servizio di segretariato sociale e informagiovani;

22) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitarii nelle scuole;

23) realizzare e/o gestire strutture extraospedaliere, residenze sanitarie assistenziali per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

24) attività di portineria;

25) servizi di pulizia;

26) commercio e noleggio di prodotti, attrezzature anche sanitarie, e mezzi anche di locomozione connessi e/o necessari allo svolgimento delle citate attività.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché fra

l'altro, solo a titolo esemplificativo ed esclusa ogni attività di intermediazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- costruire, acquisire, affittare beni immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale di carattere finanziario ed assicurativo, anche prestando garanzie e fidejussioni per i soci;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;
- promuovere l'assistenza tecnica, economica, finanziaria e commerciale ai soci.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico nonché con imprese terze.

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

ART. 4 Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- tutte le persone maggiorenni;
- coloro che svolgono una attività lavorativa connessa con l'attività sociale, nella fattispecie una preparazione teorico e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono inoltre essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia


Giuseppe
Stefano
Coop Coieva

previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ed associazioni ed enti che siano in grado di concorrere con il raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano in società che si trovino, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, per l'attività svolta, in concorrenza con la cooperativa. Possono inoltre essere ammessi elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527 comma 3 c.c. i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci di cui sopra.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti sopra esposti che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza in tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci; inoltre essi non possono far parte dell'organo amministrativo e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2445 bis c.c.

Il passaggio di tale socio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nei libri dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ART. 5 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome e luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo.

ART. 6 Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 7 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio, salvo quanto disposto dall'art. 4 per il socio sovventore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

ART. 8 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
c) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento previsto dall'art. 30 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
d) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

ART. 9 Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con l'erede o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, II e III comma del C.C..

ART. 10 Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno di cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 11 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 50,00 (cinquanta), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 13 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dalla riserva indivisibile legge 904/77.

ART. 12 La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART. 13 Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 14 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compiliarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.



Gusoro Giuseppe
Gusoro Stefano
Gusoro Mario
Gusoro Corrado

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) nella misura minima di legge (attualmente 30%) al fondo di riserva ordinaria;
- b) nella misura minima di legge (attualmente 3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti ai fini dei requisiti mutualistici;
- d) una parte alla rivalutazione delle quote;
- e) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'Assemblea, oppure dall'Organo Amministrativo quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2536 del Codice Civile.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva indivisibile Legge 904/77, oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e) detratte le quote di cui alle lettere a) e b).

Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

ART. 15 L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione, per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente dell'Organo di Controllo;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci a norma dei successivi articoli 19 e 24;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ART. 16 L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dall'Organo di Controllo.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare e da comunicarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano a ciascun socio, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

ART. 17 L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ART. 18 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:

- 1 voto per conferimento non superiore ad euro
- 2 voti per conferimento superiore ad euro

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio dà un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

ART. 19 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 20

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo 3 (tre) membri eletti fra i soci dall'assemblea che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; viene nominato anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

L'organo amministrativo svolge la propria carica a titolo gratuito o a titolo oneroso a scelta dell'assemblea. La retribuzione annuale dell'organo amministrativo è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

ART. 20/bis

CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di


Vincenzo Sorio
Giuseppe
Stefano
GEOGTEUR

Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax, raccomandata a mano, e-mail, telegramma da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di raccomandata a mano, e-mail e/o pec, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

ART. 21/bis COMPENSI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso organo amministrativo.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 23

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, pertanto, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con una sola loro firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.

L'organo amministrativo potrà delegare la firma sociale con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo, solo per determinati atti o categorie di atti.

ART. 24 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito Regolamento.

C) ORGANO DI CONTROLLO

ART. 25 L'Organo di Controllo nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Organo di Controllo esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

CONTROVERSIE

ART. 26 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 26, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 27 Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;





b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'albo dei Ragionieri commercialisti e sono nominati dal Collegio di appartenenza.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità e possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 28 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 29 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 30 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 13, lett. d);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 31 Per meglio disciplinare l'attività interna, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistico, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 32 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 33 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.